



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Affari internazionali

Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati

Stati non contraenti

Edizione gennaio 2024

A chi è destinato questo promemoria?

Il presente promemoria è destinato ai lavoratori distaccati (espatriati)

- tra la Svizzera e gli Stati con i quali essa non ha concluso nessuna convenzione di sicurezza sociale¹;
- tra la Svizzera e l'Islanda, quando i lavoratori distaccati non possiedono né la cittadinanza svizzera né quella islandese, norvegese o del Liechtenstein;
- tra la Svizzera, da un lato, e l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia o la Romania dall'altro se i lavoratori non possiedono né la cittadinanza svizzera né quella di uno Stato membro dell'UE.

Non concerne invece il distacco

- tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE se i lavoratori possiedono la cittadinanza svizzera o di uno Stato membro dell'UE. In questi casi ci si riferisce al promemoria [„Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati – Stati membri dell'UE e dell'AEELS“](#).
- tra la Svizzera, da un lato, e la Norvegia, l'Islanda o il Liechtenstein dall'altro se i lavoratori possiedono la cittadinanza svizzera, norvegese, islandese o del Liechtenstein. In questi casi ci si riferisce al promemoria [„Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati – Stati membri dell'UE e dell'AEELS“](#).
- tra la Svizzera e gli altri Stati con i quali essa ha concluso una convenzione di sicurezza sociale. In questi casi ci si riferisce al promemoria [„Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati – Stati contraenti non appartenenti né all'UE né all'AEELS“](#).

¹ Paesi con i quali la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale: Albania, Australia, Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Canada/Quebec, Cile, Cipro, Cina, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, India, Islanda, Israele, Italia, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Spagna, Tunisia, Turchia, Ungheria, Uruguay, USA

1) Principio della territorialità

Secondo il principio della territorialità ogni persona sottostà, in linea di massima, al diritto dello Stato in cui risiede.

Spesso le legislazioni nazionali trattano le persone con cittadinanza straniera diversamente dalla popolazione indigena. In particolare nell'ambito della sicurezza sociale i singoli Stati sono piuttosto restii a fornire prestazioni agli stranieri.

A protezione delle persone che esercitano provvisoriamente un'attività in uno Stato non contraente per una datore di lavoro con sede in Svizzera, la Svizzera ha introdotto nella sua legislazione una serie di provvedimenti.

2) Distacco dalla Svizzera all'estero (espatriati)

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), indennità di perdita di guadagno (IPG) e assicurazione contro la disoccupazione (AD)

Nel caso in cui siano state assicurate durante almeno cinque anni consecutivi immediatamente prima del distacco, indipendentemente dalla loro cittadinanza, le persone attive all'estero per un datore di lavoro svizzero che versa loro uno stipendio possono, con l'accordo di quest'ultimo, rimanere affiliate all'AVS/AI/IPG e all'AD. Il lavoratore e il datore di lavoro devono, in questo caso, inoltrare congiuntamente una richiesta in tal senso alla cassa di compensazione competente.

La richiesta dev'essere inoltrata al più tardi entro 6 mesi dal giorno in cui il salariato ha adempiuto alle condizioni necessarie per il mantenimento dell'assicurazione obbligatoria. Scaduto questo termine non è più possibile mantenere l'assicurazione.

Previdenza professionale

Il mantenimento dell'AVS/AI permette di rimanere affiliati anche alla previdenza professionale.

Assicurazione contro gli infortuni

In caso di distacco in uno Stato non contraente la persona interessata continuerà ad essere coperta dall'assicurazione contro gli infortuni per due anni. Su richiesta, l'assicuratore-infortuni competente può prolungare questo periodo fino ad un massimo di sei anni.

Assicurazione malattie

I lavoratori distaccati all'estero per un periodo limitato rimangono assoggettati all'obbligo assicurativo in Svizzera durante due anni (l'assicurazione di base). L'assicuratore-malattie competente può prolungare la copertura assicurativa fino ad un massimo di sei anni. L'impatto sulle coperture assicurative supplementari dovrebbe essere chiarito in anticipo con l'assicurazione sanitaria competente.

Assegni familiari

I lavoratori che continuano ad essere assicurati presso l'AVS hanno diritto agli assegni familiari svizzeri. Il loro importo è adattato al potere d'acquisto del Paese di residenza.

Nota

Il mantenimento dell'assicurazione conformemente al diritto svizzero non ha ripercussioni sulle assicurazioni del Paese in cui la persona lavora. Vi possono quindi essere casi di doppia assicurazione.

3) Distacco dall'estero in Svizzera (espatriati)

Per le persone esercitanti provvisoriamente un'attività professionale in Svizzera per un datore di lavoro con sede in uno Stato non contraente vale quanto segue:

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, indennità di perdita di guadagno e assicurazione contro la disoccupazione

Questi lavoratori hanno, per principio, l'obbligo di assicurarsi presso l'AVS, l'AI, l'IPG e l'AD e di versare la totalità dei contributi, compresa la parte normalmente versata dal datore di lavoro, poiché questi non sottostà all'obbligo contributivo svizzero.

Tuttavia, le persone tenute a versare contributi nello Stato di provenienza in conformità al diritto ivi vigente per le quali l'affiliazione all'assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere eccessivo possono inoltrare alla cassa di compensazione del datore di lavoro svizzero una richiesta di esonero dall'obbligo assicurativo nei confronti dell'AVS/AI/IPG.

Le persone che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera durante al massimo tre mesi consecutivi per anno civile e sono retribuiti da un datore di lavoro all'estero non sono assicurate presso l'AVS/AI/IPG/AD.

Previdenza professionale

Le persone il cui datore di lavoro non è tenuto a versare contributi AVS non sono assicurate nel quadro della previdenza professionale obbligatoria. Possono però aderire all'assicurazione facoltativa.

Assicurazione contro gli infortuni

Durante il primo anno di attività, i lavoratori distaccati in Svizzera non sono assicurati contro gli infortuni (anche se non lo sono nemmeno all'estero). Se la copertura assicurativa è garantita altrimenti, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI, casella postale, 6002 Lucerna) o la cassa suppletiva LAINF (Hohlstrasse 552, 8048 Zurigo) possono, su richiesta del diretto interessato, prolungare questo periodo fino ad un massimo di sei anni.

Assicurazione malattie

Le persone assicurate d'obbligo contro le malattie conformemente ad un diritto estero possono richiedere all'[autorità cantonale competente](#) l'esonero dall'obbligo assicurativo in Svizzera, nella misura in cui l'affiliazione all'assicurazione malattie svizzera costituisca un doppio onere e qualora dispongano di una copertura assicurativa equivalente per quanto riguarda le cure in Svizzera.

Assegni familiari

I lavoratori che esercitano un'attività professionale per un datore di lavoro con sede all'estero hanno diritto agli assegni familiari svizzeri.

4) Copertura assicurativa dei familiari (vecchiaia, decesso, invalidità, malattia, infortunio)

Distacco dalla Svizzera con trasferimento del domicilio all'estero

Le persone senza attività lucrativa, il cui coniuge lavora all'estero e continua ad essere assicurato presso l'AVS/AI, possono anch'esse affidarsi all'assicurazione obbligatoria.

Le persone con la cittadinanza svizzera, islandese, norvegese, del Liechtenstein o di uno Stato dell'UE possono aderire all'assicurazione facoltativa se, prima di lasciare la Svizzera, sono state assicurate durante almeno 5 anni consecutivi all'AVS/AI. L'affiliazione all'assicurazione facoltativa è individuale e non si estende automaticamente ai familiari. Si consiglia di assicurare facoltativamente i figli di età superiore ai 5 anni: questa formalità permetterà loro di versare i contributi AVS/AI una volta diventati adulti.

I figli minorenni di persone affiliate all'AVS/AI residenti all'estero hanno diritto alle prestazioni AVS/AI.

Come il lavoratore distaccato anche i suoi familiari rimangono assicurati presso l'assicurazione malattie svizzera.

Distacco da uno Stato non contraente in Svizzera

I familiari di lavoratori distaccati da uno Stato non contraente in Svizzera che non esercitano un'attività lucrativa e hanno trasferito il loro domicilio in Svizzera sono assicurati obbligatoriamente presso l'AVS/AI e devono pagare i contributi al più tardi dopo il compimento dei 20 anni. Tuttavia, le persone tenute a versare contributi nello Stato di provenienza in conformità al diritto ivi vigente per le quali l'affiliazione all'assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere eccessivo possono inoltrare una richiesta di esonero dall'obbligo assicurativo presso l'AVS e l'AI alla cassa di compensazione del Cantone di residenza.

Tutte le persone residenti in Svizzera devono affidarsi presso un assicuratore-malattie locale entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio oppure dalla nascita, se questa è avvenuta in Svizzera. Tuttavia, le persone assicurate d'obbligo contro le malattie conformemente ad un diritto estero possono richiedere all'[autorità cantonale competente](#) l'esonero dall'obbligo assicurativo in Svizzera, nella misura in cui l'affiliazione all'assicurazione malattie svizzera costituisca un doppio onere e qualora dispongano di una copertura assicurativa equivalente per quanto riguarda le cure in Svizzera in caso di malattia e d'infortunio non professionale.

5) Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sono disponibili su Internet: www.ufas.admin.ch (rubrica Affari internazionali) e nel promemoria “[salarati che lavorano o sono domiciliati all'estero e i membri della loro famiglia](#)”.

Questo promemoria presenta solo una panoramica riassuntiva. I singoli casi vengono esaminati unicamente in base alle disposizioni legali.